

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA



SEZIONE TERZA BIS

Registro Ordinanze: 2009/00
Registro Generale: 3006/2009

nelle persone dei Signori:

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2009

Visto il ricorso 3006/2009 proposto da:

rappresentati e difesi da:

*BARSANTI MAUCERI AVV. ISETTA
AMERICO AVV. FRANCESCO*

con domicilio eletto in ROMA

*VIALE ANGELICO N. 45
presso
AMERICO AVV. FRANCESCO*



contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

rappresentato e difeso da:
*AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12*

presso la sua sede;

per l'annullamento

- della circolare n. 16/09 avente ad oggetto: adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010;

- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Nominato relatore il Consigliere Pierina BLANCOFIORE e uditi alla Camera di Consiglio del 7 maggio 2009 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso, inoltre, che il ricorso, ad un sommario esame, appare fondato in ordine alla prima censura proposta laddove i ricorrenti pongono in rilievo che la circolare n. 16 del 10 febbraio 2009 viola l'art. 5 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137 nella parte in cui all'art. 3.3., terzo capoverso dispone: "L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo

una diversa scelta di libri di testo già effettuata", atteso che detto criterio non riposa nel citato art. 5 del D.L. n. 137/2008 laddove si stabilisce che "salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado ogni sei anni;

RILEVATO che, come dedotto in ricorso, con una norma di rango sub secondario non possono essere introdotti criteri più restrittivi di quelli stabiliti dalla norma di rango primario;

RITENUTO che, pertanto, l'Amministrazione dell'istruzione dovrà riesaminare la predetta Circolare n. 16 del 10 febbraio 2009 nella parte in cui non ha previsto che la cadenza di rinnovo dei libri di testo per le scuole primarie e secondarie stabilita dal D.L. n. 137 del 2008 conosce l'eccezione della "ricorrenza di specifiche e motivate esigenze", quali possono essere il cambio del docente;

RITENUTO che invece, il vincolo della non modificabilità della scelta dei libri di testo da parte degli insegnanti e della scuola è strettamente connesso con la cadenza di scelta dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria, come fissata dalla norma principale;

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame della Circolare del MIUR n. 16 del 10 febbraio 2009, come in motivazione indicato.

Spese al definitivo (Ric. n. 3006/2009).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma lì 7 maggio 2009.

IL GIUDICE EST.


Milano Jufin

IL PRESIDENTE

Francesco Casella

PROVVEDIAMI MEDIANTE LEVANTE DI SEGRETERIA

05/09



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III

05/09
copia conforme
alla sentenza n. 3006/2009
a norma dell'art. 87 del Decreto n. 137
di procedura del 7 gennaio 2007

DELLA SEGRETERIA